

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Composta da:

Vittorio Lomazzi	Presidente
Michele Grasso	Consigliere
Vincenzo Niceta Scurti	Consigliere
Stefania Petrucci	Referendario
Chiara Vetro	Referendario

Nella camera di consiglio del 23.7.2008 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE n.23/PAR/2008

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Bitonto (BA) del 24.6.2008 e pervenuta in data 30.6.2008, prot.n. 26;

Vista l'ordinanza n. 30 dell' 8.7.2008 con la quale il Presidente della Sezione Regionale di Controllo ha convocato la Sezione per la data odierna;

udito il relatore referendario dott. Chiara Vetro;

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Bitonto (BA) con nota in epigrafe chiede alla Sezione un parere sulla possibilità di concedere a titolo gratuito alla Regione, con contratti di comodato e per un periodo di tempo determinato, immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune per l'allocazione di uffici dell'amministrazione regionale destinati ad erogare servizi rivolti direttamente alla popolazione residente sul territorio (nella fattispecie: Uffici Agricoli Zonali). La motivazione individuata dal Comune a sostegno della scelta prospettata – e della sua gratuità - risiederebbe nella necessità di evitare la soppressione dei suddetti uffici che, nell'ambito della riorganizzazione territoriale prevista dal disegno di legge recante "*Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali*", sarebbero sul punto di essere eliminati dal territorio comunale.

Da qui la prospettata iniziativa di "*offrire alla Regione un'opportunità a costo zero idonea ad indurre la stessa a mantenere il proprio ufficio sul territorio comunale*".

Ritenuto in

DIRITTO

Prima di passare all'esame del merito del quesito occorre analizzare i profili di ricevibilità ed ammissibilità della richiesta.

Con riferimento alla *ricevibilità*, si rileva preliminarmente che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Né la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali - organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali previsto dall'art.123 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 con funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo - può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta. Allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali risulta infatti nella Regione Puglia istituito (L.R. 26 ottobre 2006, n.29) ma ancora non operante; pertanto la Sezione ritiene ricevibile la richiesta.

Sotto il diverso profilo dell'*ammissibilità*, atteso che l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131 conferisce a Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti pareri "*in materia di contabilità pubblica*" e potendosi la materia oggetto del quesito (atti di disposizione a titolo gratuito del territorio appartenente al patrimonio disponibile dello Comune) considerare rientrante nella relativa nozione, la richiesta di parere è da ritenersi oggettivamente ammissibile.

Anche l'ulteriore requisito di ammissibilità della richiesta appare sussistente: com'è noto, la richiesta di parere non deve avere riguardo ad un provvedimento già formalmente adottato tale da ridursi ad un'istanza volta a sottoporre l'atto ad una verifica postuma di legittimità - non più possibile se non nei limitati casi previsti dalla legge - il che modificherebbe la natura stessa della funzione consultiva, prodromica per sua natura alla scelta discrezionale in quanto volta ad illuminare l'organo di amministrazione attiva.

Nel caso di specie, trattandosi di una previa richiesta, antecedente ad un'iniziativa ancora da intraprendere, l'istanza è da considerarsi ammissibile.

Tanto premesso, è possibile affrontare il merito della vicenda.

Un primo punto che appare rilevante sottolineare è che, accertata la natura di beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune degli immobili di cui alla richiesta di parere, l'eventuale concessione in comodato alla Regione degli stessi al fine di allocarvi uffici destinati ad erogare servizi rivolti direttamente alla popolazione ivi residente sembrerebbe non ostacolare in alcun modo la conservazione dei beni stessi alla propria destinazione a finalità pubbliche. Il Comune di Bitonto dunque, sotto tale profilo, potrebbe concedere in comodato alla Regione beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile, ai sensi e per gli effetti degli artt.1803 e ss. Codice Civile.

L'altro profilo che merita di essere analizzato riguarda la possibilità per l'ente di stipulare tale accordo con l'amministrazione regionale a titolo gratuito.

Invero la gratuità – come assenza di corrispettivo – nel caso di specie potrebbe giustificarsi attesa la finalità di tutela, come indicata nella richiesta di parere, dell'interesse pubblico della comunità bitontina. Se infatti, come prospettato, dalla soppressione degli uffici Agricoli Zonali agli operatori agricoli del luogo dovessero derivare i "notevoli disservizi" paventati, anche attesa la forte vocazione agricola del territorio ed il notevole numero di servizi erogati direttamente dagli sportelli UAZ, ebbene ciò varrebbe di per sé a giustificare un intervento volto a scongiurare l'iniziativa trattenuta nell'odierna istanza, l'eliminazione, cioè, degli sportelli medesimi.

Da una disamina della legislazione in materia, inoltre, non sembrano emergere elementi ostativi alla gratuità dell'operazione. La normativa relativa allo sviluppo, valorizzazione, tutela ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, ad esempio, ed in particolare il D.P.R. 13 settembre 2005 n.296, (capo III artt. 9 e ss) individua ipotesi e condizioni alle quali beni immobili appartenenti allo Stato possono essere concessi in uso gratuito, o in locazione a canone ridotto, a soggetti tra i quali figurano anche gli enti territoriali.

In conclusione la Sezione ritiene che la concessione in comodato, anche gratuito, di beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune alla Regione per l'allocazione di uffici destinati all'erogazione diretta di servizi a favore della comunità insediata nel territorio non possa considerarsi pregiudizievole per le finanze dell'Ente comunale, anche considerato che:

- la proprietà degli immobili permane in capo al Comune;
- la gestione dei beni viene temporaneamente trasferita da un'amministrazione locale (comune) all'altra (regione);
- sottesa all'operazione nel suo complesso permane la tutela dell'interesse pubblico della comunità locale, avvantaggiata, nella fruizione del servizio erogato dagli Sportelli Agricoli Zonali, dal mantenimento sul territorio degli uffici relativi.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Bitonto.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2008.

Il Presidente
F.to V. Lomazzi

Il relatore
F.to C. Vetro

Depositata in Segreteria in data 25-07-2008
Il Direttore della Segreteria
F.to C. Doronzo

